

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 novembre 2017

tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

e

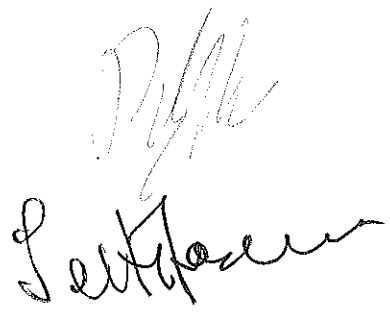
SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL,
CONFSAL Com.ni, UGL Com.ni

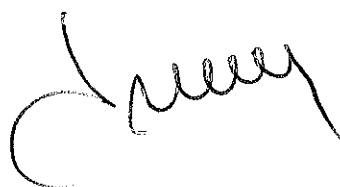
Premesso che

- le Parti, in coerenza con i principi di autonomia e rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive responsabilità, confermano la centralità del sistema di Relazioni Industriali definito dal vigente CCNL quale strumento di sviluppo e di crescita per l'Azienda e per le sue risorse;
- in tal senso, assume valore fondante una gestione aziendale delle risorse orientata, nel quadro di riferimento del CCNL, alla valorizzazione dell'impegno, del merito e del comportamento etico nonché all'integrazione ed al coinvolgimento delle professionalità ad ogni livello al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo programmati;
- pari importanza assume, da un lato l'attuazione del sistema partecipativo nel cui ambito, secondo i modelli condivisi previsti dal vigente CCNL, si realizza la normale interlocuzione tra le Parti, dall'altro il pieno esercizio dell'attività sindacale, secondo le garanzie previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia, in un'ottica di non discriminazione che tuteli la parità tra tutti i lavoratori nelle opportunità di sviluppo formativo e professionale;
- l'art. 14 del CCNL del 30 novembre 2017 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., riguardante la tutela e l'agibilità sindacale dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e Aziendali e dei dirigenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL medesimo, rinvia la disciplina delle stesse alle norme di legge ed agli accordi intervenuti in materia;
- tale previsione trova applicazione, tra l'altro, nelle intese sottoscritte – tempo per tempo vigenti – al fine di garantire l'effettivo esercizio dell'attività sindacale anche con riferimento al riconoscimento delle agibilità in favore delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei dipendenti che rivestono cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture periferiche territoriali nelle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, secondo le modalità applicative in atto;

 tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

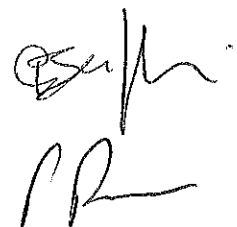
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;

- 
- I. la tutela di cui all'art.14, I comma, del CCNL del 30 novembre 2017, si applica anche ai dirigenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nella misura massima, per ciascuna sigla firmataria del CCNL, del 3,3% degli iscritti in ciascuna Unità Produttiva, risultante dal numero medio delle deleghe rilasciate dai dipendenti per la riscossione dei contributi sindacali nell'anno precedente a quello in cui le tutele stesse troveranno applicazione;
 - II. la tutela di cui al punto che precede viene comunque riconosciuta ad 1 dirigente sindacale per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL in ogni provincia ove il sindacato abbia costituito, a norma di statuto, una propria struttura territoriale;
 - III. Il riconoscimento della tutela di cui al presente Accordo è subordinato alla comunicazione, da parte delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, degli elenchi contenenti i nominativi dei dirigenti sindacali beneficiari, da inviare entro il primo trimestre di ciascun anno alla struttura di Risorse Umane e Organizzazione/Relazioni Industriali;
 - IV. le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico;
 - V. le garanzie di cui ai commi che precedono non operano nell'ipotesi di trasferimenti collettivi.
 - VI. Nel quadro di riferimento di cui al "Sistema di reinserimento delle risorse dopo un periodo di aspettativa", al dirigente sindacale che riprenda servizio al termine di un periodo continuativo di assenza per aspettativa o permessi sindacali superiore ad un anno, verrà garantito, anche a richiesta del dipendente, un percorso formativo articolato e strutturato idoneo a garantire l'aggiornamento delle competenze possedute e a consentire la piena ripresa dell'attività lavorativa all'interno della struttura di appartenenza. Tale percorso consentirà altresì alla risorsa interessata di interpretare il ruolo assegnato con un livello di conoscenze professionali adeguato alle esigenze dell'organizzazione.
 - VII. Con riferimento al comma che precede, verrà valutata la richiesta del dipendente di essere collocato in ambiti organizzativi che consentano di realizzare le condizioni di cui all'art. 15 legge 20 maggio 1970 n. 300.
- 





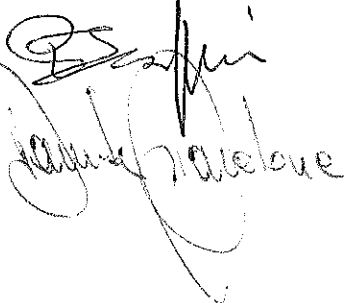




Il presente Accordo costituisce parte integrante del CCNL del 30 novembre 2017 e ne segue le sorti, fermo restando le specifiche decorrenze e durata previste dalle intese di cui all'ultimo alinea della premessa.

Le Parti convengono di incontrarsi al fine di rappresentare reciprocamente eventuali situazioni e prassi non in linea con i principi previsti nel presente Accordo.

Poste Italiane S.p.A.



SLC CGIL

SLP Cisl

UILposte

FAILP CISAL

CONFSAL Com.ni

UGL Com.ni

